COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.2.2021
COM(2021) 47 final

2021/0026 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti**

# RELAZIONE

## 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

### • Motivi e obiettivi della proposta

La convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("la convenzione") è entrata in vigore il 17 maggio 2004. È stata approvata con decisione del Consiglio del 14 ottobre 2004 relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (2006/507/CE[1]) ed è entrata in vigore per la Comunità europea il 14 febbraio 2005. La convenzione ha lo scopo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti (POP) e istituisce un quadro, fondato sul principio di precauzione, inteso a far cessare la produzione, l'uso, l'importazione e l'esportazione dei POP, nonché ad assicurare la loro manipolazione e il loro smaltimento in sicurezza e l'eliminazione o la riduzione delle emissioni di alcuni POP derivanti da produzione non intenzionale.

Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio[2] recepisce nel diritto dell'Unione gli impegni stabiliti nella convenzione e nel protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (di seguito "il protocollo"), approvati con decisione 2004/259/CE del Consiglio[3].

A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, della convenzione, ciascuna parte può presentare al segretariato una proposta di inclusione di una sostanza chimica negli allegati A, B e/o C della convenzione, proposta che sarà esaminata dal comitato di esame degli inquinanti organici persistenti (POPRC) a norma dell'articolo 8, paragrafi 3 e 4. La proposta deve contenere le informazioni specificate nell'allegato D. Sulla base della raccomandazione del POPRC, la conferenza delle parti decide se includere la sostanza nell'allegato A (eliminazione), nell'allegato B (limitazione) e/o nell'allegato C (produzione non intenzionale). La procedura di adozione delle modifiche degli allegati è disciplinata dall'articolo 22 della convenzione.

Nell'Unione europea l'uso del clorpirifos come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari e nei biocidi è vietato a norma, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[4] e del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[5]. Inoltre, il clorpirifos non è registrato per nessun altro impiego a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[6], e di conseguenza

---

1 Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

2 Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45).

3 Decisione 2004/259/CE del Consiglio, del 19 febbraio 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, del protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (GU L 81 del 19.3.2004, pag. 35).

4 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

5 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

6 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)

non può essere fabbricato o immesso sul mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.

Sulla base delle informazioni disponibili e dei dati sulle proprietà intrinseche del clorpirifos, valutati secondo i criteri di cui all'allegato D della convenzione, si può concludere che il clorpirifos è persistente, bioaccumulabile e tossico. Inoltre, il clorpirifos è anche soggetto alla propagazione ambientale a lunga distanza ed è stato rinvenuto in zone remote, quali l'Artico. Date le informazioni in merito alle proprietà di persistenza, bioaccumulo e tossicità e di propagazione ambientale a lunga distanza della sostanza in esame, si propone che il clorpirifos sia considerato un POP, in quanto soddisfa i criteri di cui all'allegato D della convenzione. I dettagli della valutazione sono disponibili nel fascicolo scientifico che accompagna la proposta di inserimento del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma.

Poiché il suo uso come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari nell'Unione è stato vietato solo di recente, non si può escludere che il clorpirifos sia ancora prodotto per l'esportazione. Inoltre, sembra che il clorpirifos sia ancora prodotto, utilizzato ed emesso in altri paesi. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza della sostanza, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è dunque necessaria un'azione internazionale su più ampia scala.

In previsione della prossima riunione del POPRC, programmata per settembre 2021, è opportuno che la Commissione presenti al segretariato della convenzione, a nome dell'Unione, una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A. Prima che la conferenza delle parti adotti una decisione sull'inserimento la proposta dovrà essere esaminata sulla base dei criteri e delle procedure previsti dalla convenzione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La proposta è coerente con il regolamento (UE) 2019/1021, che recepisce la convenzione di Stoccolma nell'Unione, e ne integra l'attuazione. Essa è pienamente in linea con l'obiettivo di proteggere la salute umana e l'ambiente dagli inquinanti organici persistenti.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta è coerente con l'orientamento generale del regolamento (CE) n. 1107/2009 e del regolamento (UE) n. 528/2012 per quanto riguarda le sostanze PBT, in quanto entrambi prevedono criteri che non consentono, in linea di principio, l'immissione sul mercato e l'uso di sostanze che sono persistenti, bioaccumulabili e tossiche. Per garantire la coerenza, un documento di intesa comune[7] esamina il rapporto tra la convenzione di Stoccolma, il regolamento (UE) 2019/1021 e il regolamento (CE) n. 1907/2006, per quanto riguarda le limitazioni e le disposizioni in materia di autorizzazione.

---

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

[7] http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/special-cases_en

## 2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica procedurale della proposta di decisione del Consiglio è l'articolo 218, paragrafo 9, del TFUE, che costituisce la base adeguata per un atto che definisce la posizione dell'Unione europea in relazione ad un accordo internazionale, nel caso di specie la convenzione di Stoccolma.

La base giuridica sostanziale è l'articolo 192, paragrafo 1, del TFUE, dato che le misure concordate nell'ambito della convenzione di Stoccolma perseguono principalmente un obiettivo ambientale, ossia l'eliminazione degli inquinanti organici persistenti.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Gli inquinanti organici persistenti sono un problema mondiale e la convenzione di Stoccolma è stata recepita nell'Unione con il regolamento (UE) 2019/1021. Poiché l'Unione è parte contraente della convenzione, è opportuno che sia l'Unione a designare il nuovo prodotto chimico.

- **Proporzionalità**

Gli inquinanti organici persistenti sono un problema mondiale e la convenzione di Stoccolma mira a eliminare la produzione e l'utilizzo di tali sostanze. Pertanto, è proporzionato proporre questa sostanza chimica alla convenzione, in modo da assicurare che a livello mondiale vengano intraprese azioni adeguate.

## 3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

La proposta è stata discussa con gli Stati membri e con altre parti interessate nel corso della 22a riunione delle autorità competenti per il regolamento (UE) 2019/1021, nonché in occasione di una riunione del gruppo di esperti PBT dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche, e si è tenuto conto delle osservazioni ricevute.

- **Valutazione d'impatto**

La valutazione di impatto non è stata realizzata. La designazione del prodotto chimico per la convenzione non avrà alcun impatto, dato che non risulta che venga utilizzato nell'UE. Nel caso in cui il POPRC giunga alla conclusione che la sostanza chimica è un inquinante organico persistente, la valutazione dell'impatto di potenziali misure di gestione sarà effettuata dal POPRC, che terrà conto delle informazioni socioeconomiche.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La proposta non ha alcun impatto sulle attività commerciali, dato che nell'Unione la sostanza chimica non ha un uso commerciale, e pertanto non esenta le microimprese e non contiene norme speciali per le PMI. La proposta non ha alcun impatto sulla competitività settoriale dell'UE o sul commercio, in quanto non è oggetto di scambi tra l'Unione e i paesi terzi.

## 4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

## 5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Il piano attuativo, il monitoraggio, la valutazione e la comunicazione non sono ritenuti necessari.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta conferisce alla Commissione il mandato di designare il clorpirifos alla convenzione di Stoccolma a nome dell'Unione europea.

2021/0026 (NLE)

Proposta di

# DECISIONE DEL CONSIGLIO

## relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 14 ottobre 2004 la Comunità europea ha approvato la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti ("convenzione") con decisione 2006/507/CE del Consiglio[8].

(2) L'Unione, in quanto parte della convenzione, può presentare proposte di modifica degli allegati della stessa. L'allegato A della convenzione enumera gli inquinanti organici persistenti da eliminare.

(3) Sulla base delle conoscenze scientifiche disponibili e delle relazioni di esame, e tenendo debitamente conto dei criteri di screening di cui all'allegato D della convenzione, il clorpirifos presenta le caratteristiche di un inquinante organico persistente.

(4) Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio[9], e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei prodotti fitosanitari. Il clorpirifos non è approvato come sostanza attiva neanche a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio[10] e, pertanto, non può essere immesso sul mercato o utilizzato nell'Unione nei biocidi. Inoltre, il clorpirifos non è registrato per nessun altro impiego a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio[11], e di conseguenza non può essere fabbricato o immesso sul

---

8 Decisione 2006/507/CE del Consiglio, del 14 ottobre 2004, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (GU L 209 del 31.7.2006, pag. 1).

9 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).

10 Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).

11 Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE)

mercato nell'Unione in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno per fabbricante o importatore.

(5) Sebbene il clorpirifos sia stato progressivamente eliminato nell'Unione, sembra che sia ancora utilizzato come pesticida e disperso nell'ambiente al di fuori dell'Unione. Date le proprietà di propagazione ambientale a lunga distanza del clorpirifos, le misure adottate a livello nazionale o dell'Unione non sono sufficienti a garantire un grado elevato di tutela dell'ambiente e della salute umana ed è pertanto necessaria un'azione internazionale su più vasta scala.

(6) L'Unione dovrebbe pertanto presentare al segretariato della convenzione una proposta di inclusione del clorpirifos nell'allegato A della convenzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

L'Unione presenta una proposta di inclusione del clorpirifos (n. CAS: 2921-88-2, n. CE 220-864-4) nell'allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (la "convenzione").

La Commissione comunica la proposta a nome dell'Unione al segretariato della convenzione corredandola di tutte le informazioni richieste a norma dell'allegato D della convenzione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*
*Il presidente*

n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).